

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'Impresa e
l'Internazionalizzazione
Struttura DG-MCCVNI
REGISTRO UFFICIALE

Prot n 0183847 - 04/10/2011 - USCITA



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione XXII - Sistema Camerale

ALLE CAMERE DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
AGRICOLTURA
LORO SEDI

e, per conoscenza:

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
I.G.F.
00187 ROMA

ALLE REGIONI
LORO SEDI

ALL'UNIONCAMERE
P.ZZA SALLUSTIO, 21
00187 ROMA

ALLA INFOCAMERE S.C.P.A.
VIA G. B. MORGAGNI, 30/H
00100 ROMA

ALL'ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE
VIA APPIA PIGNATELLI, 62
00178 ROMA

AI RAPPRESENTANTI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO NEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLE
CAMERE DI COMMERCIO
C/O CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA
LORO SEDI

OGGETTO: **decreti del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, n. 155 e n. 156, di attuazione degli articoli 10 e 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 recante Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio.**



È necessario che lo statuto, tra l'altro, preveda l'istituzione della Consulta delle professioni prevista dal comma 6 dell'articolo 10 della legge n. 580/1993, definendone compiti e funzioni, oltre quelli previsti dallo stesso comma 6.

A tal proposito le camere di commercio individuano le categorie di professioni che saranno attivate al fine di designare i propri rappresentanti in seno alla Consulta: la Consulta, infatti, ai sensi del comma 2 dell'articolo 8 del decreto 4 agosto 2011, n. 156, è costituita, di diritto, dai Presidenti degli ordini professionali operanti nella circoscrizione territoriale della camera di commercio, e dai rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di professioni individuate dallo statuto tra quelle maggiormente interessate dalle attività camerali.

Si segnala, inoltre, tra le novità introdotte dal dlgs 23/2010, la necessità che lo statuto preveda norme per assicurare le **pari opportunità** e per promuovere la presenza di entrambi i sessi negli organi camerali.

Si richiama, altresì, l'attenzione di codeste camere di commercio in merito alla necessità di adeguare il proprio regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari alle disposizioni dell'articolo 7 del decreto 4 agosto 2011, n. 156, e di definire la procedura formalizzata per l'eventuale apertura delle buste chiuse e sigillate contenenti gli elenchi di cui all'articolo 2, comma 4 e articolo 3, comma 3 dello stesso decreto. Al riguardo si fa riserva di fornire, in collaborazione con Unionecamere, ulteriori indicazioni ai fini della predisposizione di modifiche alle predette disposizioni regolamentari adeguate allo scopo, rispetto ai regolamenti attualmente vigenti.

A tal proposito, inoltre, sottolineando la necessità di garantire la massima riservatezza dei dati associativi trasmessi dalle organizzazioni imprenditoriali, dalle associazioni sindacali e dei consumatori, si ritiene utile evidenziare che i controlli a campione trovano giustificazione, anche al fine di evitare un inutile appesantimento della procedura, oltre che nelle necessità legate a richieste provenienti da organi giudiziari, esclusivamente in esigenze di verifiche effettivamente rilevanti ai fini dell'esito della procedura di ricostituzione del consiglio camerale.

Si ritiene, pertanto, che controlli degli elenchi degli associati non giustificati da tali rilevanti esigenze possano e debbano essere evitati, costituendo una lesione del diritto alla riservatezza non proporzionale all'effettiva esigenza di tutela della regolarità e trasparenza del procedimento: ad esempio, nel caso in cui per l'unico posto assegnato ai lavoratori, come è avvenuto sistematicamente nella prassi precedente, si candidi un unico apparentamento; in tale circostanza, infatti, il numero di iscritti complessivamente dichiarato e la sua stessa perfetta corrispondenza alle risultanze del predetto elenco nominativo di associati risulterebbero comunque irrilevanti ai fini della assegnazione dell'unico posto, in assenza di organizzazioni concorrenti o controinteressate. In tali casi si ritiene che le buste sigillate non debbano affatto essere aperte e debbano invece semplicemente essere custodite agli atti per eventuali successive esigenze connesse a sempre possibili richieste dell'autorità giudiziaria.

Diverso naturalmente è il caso degli elenchi delle associazioni imprenditoriali, per le quali, ai fini di quanto previsto dall'art.7, comma 3, la presentazione dell'elenco sia in formato PDF/A che su foglio elettronico è richiesta, per quanto riguarda il PDF, dalla necessità di renderne imm modificabile il contenuto per eventuali controlli, mentre per quanto concerne il foglio